




SIAP

Inform@

Anno XXI - Nr.2
Roma, 15 Gennaio 2025

SPECIALE LEGISLAZIONE

www.siap-pollizia.org info@siap-pollizia.it



DISCIPLINA: DISCREZIONALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DISVALORE DELLA CONDOTTA SANZIONABILE

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

L'applicazione del Regolamento di disciplina viene sottoposto al vaglio del giudice amministrativo quando il dipendente ritiene che il provvedimento sanzionatorio preso nei suoi confronti non abbia rispettato il dettato normativo (violazione di norme) e/o presenti dei vizi di legittimità (eccesso di potere e le relative figure sintomatiche).

Nel caso specifico il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con Sentenza n. 19899 del 20 settembre 2024, pubblica l'11 novembre 2024, risulta aver deciso per l'infondatezza del ricorso presentato da un appartenente alla Polizia di Stato che aveva chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno che aveva disposto la sua Destituzione ai sensi dell'art. 7 nn1, 2 e 4 del DPR 737/1981.

La sentenza risulta interessante in quanto chiarisce e ribadisce alcuni principi in merito all'applicazione della disciplina che vengono di seguito specificati e cioè che:

- **l'autorità amministrativa** è tenuta a conformarsi al giudicato penale quanto *"all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso"*, secondo l'art. 653, comma 1-bis del c.p.p., ma **gode di ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei profili di rilevanza disciplinare delle condotte**. A tal proposito, veniva chiarito che le valutazioni del titolare la potestà disciplinare, costituiscono *«espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme*

sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità» (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7886).;

- **la qualificazione giuridica attribuita alle condotte rientra nel perimetro discrezionale di cui gode l'autorità amministrativa in materia disciplinare che può stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto valutando la sanzione più idonea ad esaurire il disvalore della condotta.** Nel caso di specie, l'inquadramento dei fatti nella fattispecie prevista dall'articolo 7 dpr 737/81 (Destituzione), come espressivi di una "mancanza del senso dell'onore e del senso morale", di un "grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento" e di una "dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati" veniva considerata dal giudice, per rispondere alla doglianza del ricorrente, perfettamente in linea con i criteri di ragionevolezza a cui deve attenersi la decisione. Veniva precisato inoltre, che non poteva assumere alcun rilievo la prospettazione del ricorrente circa il loro più naturale inquadramento in altra ipotesi sanzionatoria, trattandosi della mera non condivisione di insindacabili valutazioni di merito. L'art. 6, n. 7 del d.P.R. 737/1981 (Sospensione dal servizio), nel punire la semplice frequentazione assidua di soggetti pregiudicati da parte di un appartenente alle Forze di Polizia, invocata dal ricorrente, descriveva infatti, una fattispecie del tutto inidonea ad esaurire il disvalore delle condotte;
- **la violazione dei termini sanciti per l'istruttoria disciplinare dall'art. 19 del d.P.R. 737/1981,** per il quale "L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore" **sono da considerarsi ordinatori e non perentori.** Tali termini, per la complessità dell'istruttoria, possono eccedere quelli previsti per la durata congrua della norma regolamentare e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante sulla determinazione finale.

A cura dell'Ufficio Studi SIAP

Pubblicato il 11/11/2024

N. 19899/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02197/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Barrile e Francesco Nardocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. -OMISSIS- del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato in data 1° dicembre 2018, con cui è stata disposta la destituzione del Vice Soprintendente della Polizia di Stato -OMISSIS- dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 7 nn. 1, 2 e 4 del DPR n.737/1981;
- di qualsiasi altro atto, ivi compresa la contestazione degli addebiti, che sia comunque connesso e/o consequenziale ancorché sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente domanda l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno, prot. -OMISSIS-, notificato il 1° dicembre 2018, con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 del d.P.R. 737/1981 e dei relativi atti presupposti.

1.1. La destituzione è stata irrogata, su conforme proposta del Consiglio provinciale di disciplina istituito presso la Questura di Roma (con deliberazione del -OMISSIS-), al fine di sanzionare la rivelazione di segreti d'ufficio - in particolare, di informazioni relative ad indagini ed intercettazioni telefoniche in corso - operata dal ricorrente a soggetto vicino ad una famiglia affiliata alla *'ndrangheta*. Tale condotta, definitivamente accertata anche in sede penale (cfr. le sentenze n. -OMISSIS- del G.I.P. di Roma, n. -OMISSIS- della Corte d'Appello di Roma e n. -OMISSIS- della Corte di Cassazione) con condanna del ricorrente per il reato previsto dall'art. 326 c.p., è ritenuta dall'amministrazione assolutamente incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione; Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 653 c.p.; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; Erroneità dei presupposti; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione», perché il provvedimento adottato si fonderebbe su una ricostruzione dei fatti erronea e contrastante con quanto risultante dalle sentenze penali, al fine di enfatizzare la gravità delle condotte;

II. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché degli artt. 3, 35 e 51 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7, 13-16, 19-21 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione», per la sproporzione tra la sanzione irrogata e la rilevanza dei fatti, nonché per la mancata considerazione dei precedenti di servizio del ricorrente;

III. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost.; Violazione e falsa applicazione, sotto altri e differenti profili, degli artt. 1, 7, 13-16, 19-21 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione», per la genericità con cui è stata formulata la contestazione degli addebiti, con particolare riguardo alla violazione di cui all'art. 7 n. 1 del d.P.R. 737/1981;

IV. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché degli artt. 3, 35 e 51 Cost.; Violazione e falsa applicazione, sotto altri e differenti profili, degli artt. 6 e 7 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione», per l'erronea qualificazione giuridica delle condotte contestate, considerato che i fatti sarebbero naturalmente sussumibili all'interno della fattispecie di cui al n. 7 dell'art. 6 del d.P.R. 737/1981, e quindi meritevoli della meno grave sanzione della sospensione dal servizio;

V. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché degli artt. 3, 35 e 51 Cost.; Violazione e falsa applicazione, sotto altri e differenti profili, degli artt. 1, 7, 13-16, 19-21 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; difetto assoluto di motivazione. Disparità di trattamento», perché l'amministrazione avrebbe adottato sanzioni meno afflittive a colleghi del ricorrente che pure hanno commesso più gravi violazioni e ricevuto più severe condanne in sede penale;

VI. «Violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.; Violazione e falsa applicazione, sotto altri e differenti profili, degli artt. 1, 7, 13-16, 19-21 del DPR 737/81; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. m.; Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; illogicità ed irragionevolezza manifeste; disparità di trattamento; difetto assoluto di motivazione», perché non è stato rispettato il termine di 45 giorni per la conclusione delle attività istruttorie, sancito dall'art. 19 del d.P.R. 737/1981.

3. L'amministrazione, in data 12 marzo 2024, ha depositato una relazione sui fatti di causa, con relativi documenti.

4. Il ricorrente ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso con memoria del 15 luglio 2024.

5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 settembre 2024, tenutasi da remoto secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater disp att. c.p.a., il giudizio è stato trattenuto in decisione.

6. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6.1. Entrambe le doglianze sono volte a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione circa la loro gravità, come operata dall'amministrazione nel corso del procedimento disciplinare. A tale proposito, giova premettere che l'autorità amministrativa, mentre è tenuta a conformarsi al giudicato penale quanto «all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso», secondo l'art. 653, comma 1-bis del c.p.p. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4237), gode di ampia e insindacabile discrezionalità nella valutazione dei profili di rilevanza disciplinare delle condotte. Secondo la costante giurisprudenza, infatti, tali valutazioni costituiscono «espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità» (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7886).

6.2. Nel caso di specie, non si rinvengono gli indicati elementi sintomatici di un uso distorto della discrezionalità. Il provvedimento disciplinare (cfr. all. 01 dell'amministrazione), ampiamente motivato anche attraverso il richiamo al contenuto dell'allegata delibera della Commissione di disciplina del -OMISSIS-, prende le mosse da una rappresentazione delle circostanze del tutto coerente con gli accertamenti compiuti in sede penale e opera una ragionevole valutazione di particolare gravità degli episodi contestati, comprensibilmente ritenuti meritevoli della sanzione espulsiva.

6.3. Non merita condivisione, in particolare, il rilievo secondo cui l'amministrazione avrebbe «strumentalizzato» taluni passaggi delle sentenze penali, al fine di enfatizzare la gravità dei fatti e giustificare l'irrogazione della massima sanzione disciplinare. Quanto all'affermazione, contenuta nel provvedimento, secondo cui il ricorrente avrebbe riferito segreti del proprio ufficio «a soggetti vicini ad una famiglia notoriamente affiliata all'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta», essa non è affatto smentita dagli accertamenti penali. L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della l. 203/1991 - vigente *ratione temporis* e ora confluita nell'art. 416-bis.1, c.p. - è motivata solo in ragione dell'impossibilità di accertare la specifica finalità di agevolazione richiesta dalla disposizione (che descrive un'aggravante di natura soggettiva, caratterizzata da dolo intenzionale, cfr. Cass. pen, sez. un., 19 dicembre 2019, n. 8545), ma non viene assolutamente negata la vicinanza del ricorrente con i membri di una famiglia affiliata ad una associazione di stampo mafioso, né la sua consapevolezza circa l'appartenenza di tali soggetti, con cui intratteneva non episodiche frequentazioni, alla malavita («circostanza della quale lui non poteva non essere a conoscenza», cfr. pag. 60). Come si legge nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 61), infatti: «emergono, senza dubbio, rapporti torbidi tra il vice sovrintendente della Polizia di Stato ed i membri della famiglia -OMISSIS-, ma da ciò non se ne può automaticamente dedurre, in assenza di ulteriori e specifici elementi, che le informazioni da lui fomite ai predetti siano state date, con il fine dell'agevolazione mafiosa».

6.4. Quanto, poi, rilievo circa l'occasionalità degli episodi contestati - secondo il ricorrente, la fattispecie penalmente si sarebbe «concretizzata in due singoli episodi, compresi in un arco temporale decorrente tra il febbraio 2014 ed il marzo 2015» - trattati di elemento che non inficia il giudizio di particolare gravità della condotta, operato in sede amministrativa. La Commissione di disciplina, del tutto legittimamente, ha peraltro valorizzato l'esistenza di altri precedenti episodi di rivelazione di segreti d'uffi-



cio, emersi in sede di accertamento penale («appare dimostrata altresì la condotta non occasionale posta in essere dall'inquisito nei confronti della famiglia criminale dei - OMISSIS-, in quanto sono stati riferiti in sentenza ulteriori episodi in cui egli aveva fornito notizie coperte da segreto ad alcuni appartenenti a quella famiglia»), i quali, pur se estranei agli specifici capi di imputazione, dimostrano che già in passato la funzione pubblica rivestita era stata piegata ad interessi personali e al beneficio di soggetti vicini all'ambiente criminale (cfr. in particolare pag. 54 della sentenza di primo grado).

6.5. Ancora, il ricorrente sostiene che il riconoscimento del beneficio della non menzione da parte della sentenza di appello sarebbe espressivo di «una favorevole valutazione, di quello stesso Giudice, sulla tenuità dei fatti ascritti e sulla mancata concretizzazione di un danno», di cui l'amministrazione avrebbe dovuto tenere conto. Al contrario, dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che il beneficio è stato accordato solo in ragione di

una «prognosi favorevole di astensione da ulteriori reati», senza che ciò implichi alcuna rivalutazione della gravità delle condotte, invero ribadita con forza dallo stesso giudice d'appello al fine di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena. Come si legge nel paragrafo immediatamente precedente, (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza di appello) «una così grave, reiterata e pervicace condotta da parte di appartenente alle forze di Polizia riveste un connotato talmente negativo ed allarmante da non consentire la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena che, invece, deve essere confermata».

6.6. Infine, quanto all'asserita irrilevanza delle rivelazioni per le indagini in corso, trattasi di circostanza che non risulta dagli atti del procedimento disciplinare, né dalle tre sentenze penali intervenute sulla vicenda (lo stesso ricorrente, per quanto ritenga il dato «riconosciuto nei procedimenti penali» non richiama alcuno passaggio specifico delle pronunce, dal quale dovrebbe desumersi tale riconoscimento). In ogni caso, la circostanza, attenendo alle mere conseguenze pratiche di una condotta di per sé connotata da particolare disvalore, non sarebbe comunque idonea a consentire una diversa e più mite valutazione disciplinare della vicenda.

7. Non risultano, quindi, censurabili in punto di proporzionalità e ragionevolezza le valutazioni compiute dall'amministrazione nel ritenere le condotte idonee ad incrinare definitivamente il rapporto tra il ricorrente e il Corpo di appartenenza e quindi meritevoli di una sanzione espulsiva, anche considerato che in questa materia possono rilevare unicamente «macroscopici profili di abnorme distonia fra condotta e sanzione, escluso ogni controllo del merito dell'azione amministrativa» (Cons. Stato, sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4761).

7.1. Quanto, poi, alla mancata considerazione dei precedenti di servizio, la loro rilevanza appare del tutto marginale a fronte di un illecito che, secondo il discrezionale giudizio dell'amministrazione, è ritenuto incompatibile con il mantenimento dello status posseduto e tale da imporre l'allontanamento definitivo del dipendente (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 febbraio 2023, n. 1562).

8. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la genericità della contestazione degli addebiti operata dall'amministrazione, che avrebbe compromesso il diritto di difesa del ricorrente. La nota del funzionario istruttorie, in particolare, separa la ricostruzione dei fatti dall'enucleazione degli illeciti addebitati, rendendo poco intelleggibili le contestazioni.

8.1. Il motivo è infondato. In primo luogo, il principio di specificità delle contestazioni è riferibile essenzialmente alla materialità del fatto, che deve essere ricostruito nei suoi profili essenziali (Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2024, n. 2905), non alla relativa qualificazione giuridica (che può anche legittimamente mutare nel corso del procedimento disciplinare, senza che ciò invalidi la sanzione, cfr. *ex multis*, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2020, n. 11540).

8.2. Nel caso di specie, la ricostruzione dei profili fattuali della vicenda è compiuta dal Funzionario istruttore attraverso una precisa e analitica descrizione delle condotte ritenute disciplinarmente rilevanti e dei profili che ne connotano la gravità, anche avvalendosi del richiamo agli atti del procedimento penale, noti al ricorrente. Come si legge nell'atto di contestazione del 24 maggio 2018 (all. 04 dell'amministrazione): «Le motivazioni che hanno portato all'accertamento della sua penale responsabilità hanno nuovamente evidenziato come Lei, in violazione dei doveri di ufficio, ha rivelato a terzi notizie inerenti indagini ed intercettazioni in corso a carico di una famiglia "ndranghetista". Dagli atti processuali in esame è possibile rilevare come il suo interessamento nei confronti della citata famiglia, sebbene non volto ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, è stato comunque di natura personale e profonda ed il suo agire è stato dettato dallo scopo autentico di salvare i soggetti coinvolti da un'indagine più articolata e complessa di quella relativa ad un semplice arresto in flagranza per detenzione di droga, come poteva apparentemente palesarsi. È stato ben delineato come Lei, nella circostanza delle perquisizioni operate dai suoi colleghi nei confronti degli indagati, abbia inteso addirittura chiamare Sua moglie per dirle che avevano arrestato i nipoti di uno dei referenti della famiglia -OMISSIS- (appartenente della famiglia indagata) incaricandola nella circostanza di anelare da costui per tranquillizzarlo e dargli contezza del suo personale interessamento. La condotta da Lei posta in essere è stata peraltro precisata come non occasionale stante altri episodi emersi tendenti a favorire l'ambiente malavitoso, definita grave, reiterata e pervicace da parte di un appartenente alle forze di Polizia che ha rivestito un connotato talmente negativo ed allarmante da non con-



sentire la concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena che è rimasta pertanto confermata»).

8.3. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, il comportamento tenuto dal ricorrente viene ritenuto violativo di alcuni doveri propri della funzione (art. 12, n. 4 e 5, «*per aver mantenuto al di fuori di esigenze di servizio relazioni con persone che non godono della pubblica estimazione, avendo, frequentato compagnie non confacenti alla dignità della funzione, e per aver frequentato senza necessità di servizio persone dedite ad attività immorali e pregiudicate*» e art. 13 del d.P.R. 782/1985, «*per non aver mantenuto una condotta improntata alla massima correttezza ed imparzialità e comunque non irreprensibile e responsabile, mancante della coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, arrecando pregiudizio al decoro dell'Amministrazione di P.S.*») e ricondotto nelle fattispecie di rilevanza disciplinare cui all'art. 7, nn. 1 («*mancanza del senso dell'onore e del senso morale*»), 2 («*grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento*») e 4 («*dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati*»), punite con la destituzione dal servizio.

8.4. È francamente inverosimile, quindi, che il ricorrente sia stato impossibilitato a comprendere esattamente i profili di rilevanza disciplinare della condotta, che si appalesano con assoluta e inconfutabile evidenza. La compromissione del diritto di difesa è peraltro smentita dal contenuto delle memorie difensive prodotte nel procedimento disciplinare (cfr. all. 5 e 6 dell'amministrazione), la cui completezza e analiticità costituisce elemento sintomatico, concretamente valutabile, per ritenere provata l'assenza di genericità della contestazione (Cons. Stato, sez. VII, 7 giugno 2024, n. 5138).

9. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta nello specifico la qualificazione giuridica attribuita alle condotte, che sarebbero state erroneamente sussunte nelle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 7, nn. 1, 2 e 4, mentre troverebbero naturale collocazione nel precedente art. 6 (e in particolare, nell'ipotesi di cui al n. 7: «*assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati*»), che elenca fattispecie punibili con la meno grave sospensione dal servizio.

9.1. Il motivo è infondato. La sussunzione dei fatti all'interno di una specifica fattispecie sanzionatoria rientra nel perimetro dell'ampia discrezionalità di cui gode l'amministrazione in materia disciplinare, di cui si è detto già *supra*. In particolare, «*le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto*» (Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 1359).

9.2. Nel caso di specie, l'inquadramento dei fatti come espressivi di una «*mancanza del senso dell'onore e del senso morale*», di un «*grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento*» e di una «*dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati*» non appare irragionevole, né può assumere rilievo la prospettazione del ricorrente circa il loro più naturale inquadramento in altra ipotesi sanzionatoria, trattandosi della mera non condivisione di insindacabili valutazioni di merito.

9.3. Si osserva, peraltro, che l'invocato art. 6, n. 7 del d.P.R. 737/1981, nel punire la semplice frequentazione assidua di soggetti pregiudicati da parte di un appartenente alle Forze di Polizia, descrive una fattispecie del tutto inidonea ad esaurire il disvalore delle condotte. Il comportamento del ricorrente ha manifestato infatti, ben oltre il semplice mantenimento di rapporti con appartenenti alla malavita, il non occasionale asservimento della funzione pubblica alla conservazione di tali rapporti, attraverso la divulgazione di informazioni riservate e idonee ad influire su indagini in corso. Secondo la sentenza della Cassazione, in particolare, è accertato che il rapporto tra il ricorrente e la famiglia malavitoso «*era di natura più personale e profonda, ancorché non sia possibile definirne i connotati, e che il suo agire fu dettato dallo scopo autentico di salvarli da un'indagine ben più ampia di quella relativa all'arresto in flagranza per detenzione di droga*».



10. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la disparità di trattamento subita dal dipendente, poiché l'amministrazione avrebbe sanzionato meno gravemente «comportamenti posti in essere da colleghi del ricorrente che hanno portato, in sede penale, a pene ben più severe».

10.1. La doglianza è formulata in modo assolutamente generico e non offre elementi utili a identificare gli episodi cui il ricorrente fa riferimento. Anche il doc. 9 richiamato nell'articolazione del motivo, in particolare, non risulta allegato al ricorso, non compare nel relativo "foliaro", né corrisponde al doc. 9 successivamente prodotto (con il deposito del 10 luglio 2024).

10.2. Il motivo risulta, per ciò solo, manifestamente infondato. Una disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, potrebbe infatti essere riscontrata soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato (Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024, n. 6449).

11. Con il sesto e ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione dei termini sanciti per l'istruttoria disciplinare dall'art. 19 del d.P.R. 737/1981, per il quale "L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore".

11.1. Il motivo è infondato. L'incarico di svolgere l'attività istruttoria è stato conferito al funzionario responsabile il -OMISSIS- (all. 3) e si è concluso il -OMISSIS-, con la presentazione della relazione al Questore di Roma (cfr. all. 7), per un totale di 49 giorni. Il minimo sfioramento del termine di 45 giorni indicato dall'art. 19 del d.P.R. 737/1981 appare, invero, giustificato a fronte della presentazione di una seconda memoria difensiva da parte del ricorrente (cfr. all. 6), ulteriore a quella già prodotta (all. 5) e non rispettosa dei 10 giorni a tal fine assegnati dal funzionario istruttore con l'atto di contestazione degli addebiti.

11.2. Per costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2011, n. 3963; Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 settembre 2021, n. 9892), in ogni caso, devono ritenersi perentori i soli termini posti a garanzia dei diritti di difesa dell'inquisito (quali quelli inerenti alla presentazione delle giustificazioni, alla presa visione degli atti dell'inchiesta, al preavviso di convocazione avanti alla Commissione di disciplina). I restanti termini del procedimento disciplinare assolvono invece funzione ordinatoria delle relative scadenze temporali e la loro inosservanza non esplica effetto invalidante sulla determinazione finale.

11.3. Ha quindi carattere ordinatorio e non perentorio il termine di 45 giorni per la conclusione dell'inchiesta disciplinare, considerato che, per la complessità dell'istruttoria, possono rendersi necessari tempi eccedenti la durata ritenuta congrua dalla norma regolamentare.

12. Per le ragioni espresse, il ricorso deve essere integralmente respinto.

12.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nelle vicende penali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

SIAPInform@02

del 15 Gennaio 2025

Direttore Responsabile
Giuseppe Tiani

Responsabile di redazione
Loredana Leopizzi

Redazione
Enzo Delle Cave
Pietro Di Lorenzo
Fabrizio Iannucci
Luigi Lombardo
Massimo Martelli
Marco Oliva
Francesco Tiani
Roberto Traverso

Collaboratori
Vincenzo Saponara

Sede: Via delle Fornaci, 35
00165 ROMA

info@siap-polizia.it
0639387753/4/5

Sito web - Informazione on line
www.siap-polizia.org

Settimanale di informazione a cura
della Segreteria Nazionale del SIAP
a diffusione nazionale
Autorizzazione Tribunale
di Roma
n. 277 del 20 luglio 2005



Siamo su tutti i
social



Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, news, comunicati collegati
al nostro sito www.siap-polizia.org

**Tutte le convenzioni per gli iscritti e famigliari facilmen-
te raggiungibili dall'app dedicata scaricabile da [QUI](#)**



APP CONVENZIONI